

COPIA

Prot. _____



COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 17 del 16-07-12

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

L'anno **duemiladodici** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **21:10** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

CHIARELLO VALENTINO	P	PAGLIARULO GIANLUCA	P
BIANCHIN FRANCESCO	P	TARGA MICHELA	P
TOGNETTO IVAN	P	GIORIO LUCIO	P
SIGOLOTTO FLAVIA	P	ZAMPAOLO STEFANO	A
VALLESE ERICA	A	PASTORE ALBERTINO	P
MENEGHINI ANTONIO	P	MARCHETTI LUCIO	P
VIGATO MANUEL	A		

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Assiste all'adunanza il Dott. MEDICI ANGELO

Il Sig. CHIARELLO VALENTINO nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

TOGNETTO IVAN

TARGA MICHELA

PASTORE ALBERTINO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sottoindicato, compreso nella odierna adunanza.

OGGETTO

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;

b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

☐ Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 13.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05/05/2008 che prevedono per l'anno 2011:

- l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,35%;
- una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2011 sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate ammonta a € 44.218,87;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2012;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012-2014;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2012-2014, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,55%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro;

☐ Dato atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 65.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota/delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2009 (ultimo anno disponibile);

Visto il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante;

Visto il parere favorevole della Commissione Statuto e Regolamenti;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

☐ Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Udita la relazione del Sindaco – Presidente, il quale denota che è stata fatta leva sull'Imu e sull'addizionale Irpef, perché vi è un minore trasferimento con l'Imu, pari all'introito dell'Imu;

Udito l'intervento del Consigliere GIORIO, che chiede a quanto ammonti la differenza;

Udita la risposta del Sindaco, che rileva che si tratta di circa 15.000 euro;

Udito l'intervento del Consigliere GIORIO, che denota che però, si aumentano tasse per 55.000 euro;

Udita la risposta del Sindaco, che fa rilevare che lo Stato sta rivedendo ancora i trasferimenti, può darsi che vengano tagliati ancora e quindi, è stata fatta un'operazione anche in prospettiva. Ricorda che alcuni introiti straordinari, come la discarica di Sant'Urbano, nei prossimi anni verranno meno per la riduzione dei rifiuti, probabilmente oltre il 50% ed il tutto va considerato a fronte dei tanti servizi che mantengono ed agli interventi sulle scuole, con valorizzazione dei servizi ed aumento della qualità. Ricorda che il sociale sta diventando una spesa importante, è un aspetto che impone attenzione importante sul bilancio;

Udito l'intervento del Consigliere MARCHETTI, che precisa che le modifiche al Regolamento sono state esaminate in Commissione statuto e regolamenti ed è stata prevista un'unica aliquota, con soglia di esenzione di 10.000 euro;

Udito l'intervento del Consigliere GIORIO, che denota che ci sono circa 300 famiglie che pagheranno le nuove tasse e si parla di circa 55.000 euro. Ritiene che quando si parla di stare attenti al welfare, non è con le tasse che ci si sta attenti. Ricorda che l'ultimo bilancio del 2009 della sua Amministrazione si chiamava bilancio sociale, in quanto si stava iniziando a coinvolgere maggioranza, minoranza e altri portatori di interessi comuni, sindacati, commissioni famiglia, etc. e si è arrivati ad abbassare le tasse (0,35% di addizionale Irpef) e si dichiara orgoglioso di essere riuscito a farlo;

Udito l'intervento dell'Assessore MENECHINI, che fa rilevare che l'aumento è di soli 1,20 euro al mese, il costo di un caffè;

Udito l'intervento del Consigliere PASTORE, che denota che quando i margini sono risicati, danno fastidio anche i piccoli aumenti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Con voti a favore n. 7 e contrari n. 3 (GIORIO, PASTORE, MARCHETTI);

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, il nuovo regolamento relativo all'applicazione dell'IRPEF comunale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, il nuovo regolamento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2012, nella misura dello 0,55%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2. Di quantificare presuntivamente in € 65.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 1.

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 , SULLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Rovigati Manuela, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione

10-07-12

Il Responsabile del Servizio
F.to Rovigati Manuela

Il sottoscritto ORTOLAN GIANFRANCO, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione

10-07-12

Il Responsabile del Servizio
F.to ORTOLAN GIANFRANCO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CHIARELLO VALENTINO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. MEDICI ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente delibera è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Piacenza d'Adige, li

30 LUG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MEDICI ANGELO

CERTIFICATO DI ESECUZIONE
(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza opposizioni o reclami. Pertanto, essendo essa deliberazione non soggetta a controllo, E' DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000).

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MEDICI ANGELO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

30 LUG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MEDICI ANGELO

